

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Servizio giuridico, 26 aprile 2004, prot. SGIUR/drg/631/04

*Co.Re.Com Umbria. Richiesta di parere.*

Con la nota a riscontro codesto Servizio ha qui trasmesso una richiesta di parere rivolta all'Autorità da Co.Re.Com della Regione Umbria in data 20 aprile u.s., concernente alcuni problemi applicativi conseguenti alle modifiche apportate dalla legge n. 313 del 2003 alle norme di cui alla legge n. 28 del 2000.

In ordine ai quesiti sollevati si rileva quanto segue.

1. In primo luogo, per quanto concerne l'interpretazione della norma di cui all'art. 11-septies, introdotta dalla legge n. 313 del 2003, si conferma l'orientamento già espresso da questo Servizio in sede di esame del codice di autoregolamentazione predisposto dalle organizzazioni rappresentative di emittenti radiofoniche e televisive locali.

Si osserva, infatti, che la legge n. 313 del 2003 prevede distintamente una serie di effetti che si producono a decorrere dal giorno successiva a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni con il quale è emanato il codice di autoregolamentazione.

In estrema sintesi, dai momento della predetta pubblicazione:

a) sono abrogati interi commi, e soppresse singole parole, presenti nel testo della legge n. 28 del 2000 (art. 2 della legge n. 313/2003);

b) cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della legge n. 28 del 2000, ad eccezione degli artt. 4, commi 3 e 5, e 8 (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 313/2003, ovvero sia art. 11-septies del nuovo testo, significativamente intitolato "Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali";

c) cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000.

Appare chiaro, dunque, che il legislatore, differenziando le ipotesi di abrogazione da quelle di cessazione dell'efficacia, non ha inteso disporre l'abrogazione, la modifica o l'integrazione delle norme di cui ai punti b) e c), e che la locuzione utilizzata, "cessano di applicarsi", non equivale ad un'abrogazione implicita, ma debba intendersi nel significato letterale di cessazione di efficacia, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive locali, delle norme, di cui al capo I della legge n. 28 del 2000 e di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che direttamente si rivolgevano alle predette emittenti.

La norma di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, oggetto del quesito del Co.re.com. Umbria, stabilisce, invece, un divieto nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche e non include nella propria sfera soggettiva di efficacia le emittenti locali: di conseguenza, tale norma (che - si ripete - non è stata abrogata) continua a trovare piena e completa applicazione come in precedenza; analogamente le altre disposizioni contenute nel capo I del testo vigente della legge n. 28 del 2000, cesseranno di avere effetto solo ed esclusivamente nei confronti delle emittenti locali, mentre continuano ad essere vigenti, e applicabili nei confronti di tutti gli altri destinatari.

2. Per quanto concerne il divieto, per le emittenti radiofoniche e televisive locali, di stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori ad una determinata percentuale, questo Servizio è dell'avviso che la violazione di tale norma, ove risultante dalla documentazione in possesso dei Co.re.com, non possa che essere immediatamente segnalata. Si osserva, tuttavia, che il mancato rispetto di tale divieto assume autonoma rilevanza, ai sensi della normativa in materia di documentazione delle spese elettorali, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale.